

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (71)541

Vol. 1971/0077

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Germania ad aprire negoziati per un Protocollo
commerciale con la Bulgaria per il 1971

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Germania ad aprire negoziati per un Protocollo
commerciale con la Bulgaria per il 1971

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari (1), in particolare gli articoli 9 e 12,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che la Germania ha informato la Commissione che essa ritiene di dover negoziare, in applicazione dell'Accordo commerciale a lungo termine con la Bulgaria per il 1970-1974, un Protocollo concernente gli scambi per il 1971, per evitare una discontinuità nelle sue relazioni commerciali convenzionali con detto paese in conseguenza della scadenza del Protocollo per il 1970;

Considerando che non è ancora possibile un negoziato comunitario con la Bulgaria ai sensi dell'articolo 113;

Considerando che il regime comunitario di cui al Titolo II della decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1969, non è stato ancora completamente instaurato nei confronti di detto paese terzo;

Considerando che le disposizioni fondamentali del progettato Protocollo e particolarmente gli elenchi di contingenti per il 1971, che verrebbero allegati ad esso, hanno formato oggetto di una consultazione preventiva comportante un coordinamento destinato ad assicurare il buon funzionamento del mercato comune, a tener conto dei legittimi interessi degli Stati membri e a contribuire alla definizione dei principi uniformi della politica commerciale comune;

./.

(1) G.U. n. L 36 del 29.12.1969, pag. 39

./.

Considerando che le conclusioni tratte da tale coordinamento dovranno servire, durante la trattativa, da linee direttrici per lo Stato membro interessato;

Considerando che la presente autorizzazione concerne il negoziato, da parte dello Stato membro interessato, di un Protocollo commerciale per il 1971 con il paese terzo in causa, sulla base di queste conclusioni, salvi restando gli altri obblighi derivanti per tale Stato membro dal diritto comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad aprire negoziati con la Bulgaria per la conclusione di un Protocollo commerciale per il 1971, sulla base delle conclusioni che figurano in allegato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

ALLEGATO

Conclusioni destinate a servire da linee direttrici per
la negoziazione di un Protocollo commerciale per il 1971
fra la Germania e la Bulgaria

1. La Germania condurrà negoziati con la Bulgaria in applicazione dell'accordo bilaterale a lungo termine per il 1970-1974, per la conclusione di un Protocollo relativo agli scambi per l'anno 1971, non rinnovabile tacitamente, nel quale potranno essere recepite le disposizioni del Protocollo per il 1970.

2. Per quanto concerne l'elenco concernente le esportazioni della Bulgaria verso la Germania, allegato al Protocollo per l'anno 1970, la soppressione prevista di taluni contingenti e gli aumenti previsti per i contingenti che saranno mantenuti e l'eventuale creazione di nuovi contingenti nell'elenco da allegare al Protocollo per il 1971, avranno luogo sulla base delle indicazioni fornite dalla Germania nel quadro della consultazione-coordinamento e comunicate dalla Commissione al Consiglio.
